



ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

BANCA D'ITALIA
Divisione Normativa Primaria
Servizio Normativa e Politiche
di Vigilanza
c.a. Dott.ssa Bruna Szego

Via Milano, 53 – 00184 ROMA

Roma, 15 maggio 2009

OGGETTO: Osservazioni sulle nuove istruzioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Il 18 marzo 2009 la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet le nuove istruzioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in relazione alle quali è stata avviata una procedura di consultazione che prevede la possibilità di formulare commenti, anche attraverso interventi in ambito associativo, entro il 17 maggio 2009.

A tale proposito la scrivente Associazione, nel corso di un incontro avvenuto in data 14 maggio u.s., ha già verbalmente illustrato alcune tematiche meritevoli a nostro avviso di revisioni o integrazioni che vengono qui di seguito riepilogate. Si tratta evidentemente di osservazioni che, pur riguardando direttamente l'operazione e l'attività di locazione finanziaria, possono comunque essere di interesse anche per gli altri intermediari destinatari delle Istruzioni in esame.

Principali diritti del cliente

Il primo aspetto riguarda la stesura del documento sui “**Principali diritti del cliente**” che va a sostituire l'attuale “Avviso con le principali norme di trasparenza”. A tal proposito è prevista la predisposizione di un “documento generale”, che riguarda tutti i servizi (n.d.r. e le operazioni), differenziato solo sulla base del canale di commercializzazione (presso lo sportello/fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza) secondo il modello di cui all'Allegato 2A, e di “guide pratiche specifiche”, che per il momento sono limitate solo ai conti correnti ed ai mutui per i consumatori.

Nel condividere il principio di avere un documento unico, una sorta di “Poster”, concepito e predisposto esplicitamente da Banca d'Italia nell'intento di informare in modo semplice, chiaro, comprensibile e completo, la clientela dei propri diritti nell'operatività con le banche e le finanziarie, si propone che tale “documento generale” faccia chiaramente riferimento anche al leasing e ne recepisca le peculiarità informative (quali il c.d. “Tasso Leasing”) e la mancata o parziale applicazione al leasing di talune disposizioni (quali il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo ed il diritto di recesso). Ciò anche al fine di evitare errori interpretativi da parte della clientela leasing, la quale potrebbe generare inutili reclami e dispendiosi contenziosi.

Diritto di recesso

Mentre correttamente nei prototipi dell'Allegato 2A è detto chiaramente che la facoltà di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese di chiusura è prevista solo per i contratti di durata come il conto corrente, il deposito titoli in amministrazione, il bancomat, la carta di credito e la locazione delle cassette di sicurezza, alle pagg. 5 e 13 delle Istruzioni si fa genericamente riferimento al "**diritto di recesso**" dai rapporti di durata come se questo fosse esercitabile per tutti questi rapporti, potendo ingenerare false aspettative nella clientela. Anche alla luce dei Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248, forniti il 21 febbraio 2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico, si suggerisce di temperare opportunamente la portata di tali previsioni con formulazioni del tipo "**nei casi consentiti**".

Clientela al dettaglio

Si suggerisce di integrare la definizione di "clientela al dettaglio" attraverso l'introduzione di un riferimento anche alle persone fisiche. Si segnala comunque che, almeno per quanto attiene all'operatività leasing, la limitazione ai rapporti con la "clientela al dettaglio" dell'introduzione di talune specifiche nuove incombenze, in particolare in tema organizzativo, non comporterà un sensibile beneficio per il settore che nel concreto sarà di fatto "costretto" ad applicarle all'operatività con tutta la clientela.

TEGM nei Fogli informativi

Nelle Istruzioni (Sez. II, par.3) si prevede che "*..i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)) previsto dall'articolo 2 della legge n.108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga...*"; a tale proposito si ritiene opportuno precisare le concrete modalità applicative di tale previsione anche nel caso di offerta fuori sede.

Documento di sintesi

Nelle Istruzioni (Sez. II, par.7) si dice che il documento di sintesi riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio; si chiede conferma che nel documento in questione debbano essere inserite solo le condizioni economiche di cui alla sez. 3 dei Fogli Informativi.

Sempre le Istruzioni prevedono che il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto, del quale è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso; a tale riguardo si ritiene opportuno che il contratto debba contenere una clausola che lo esplicita.

Consegna di copia del contratto

In merito alla previsione della consegna di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del solo documento di sintesi, si evidenzia che la gratuità di tale adempimento non tiene in giusto conto gli elevati costi di istruttoria del settore; si propone pertanto di prevedere che tale obbligo possa essere assolto anche attraverso la disponibilità alla consegna gratuita dello schema di contratto "vuoto" ed alla comunicazione delle principali condizioni economiche, eventualmente anche riportate nei c.d. "preventivi".

Spese amministrative

Nella Sez. IV, par. 3.1, nota 3, delle nuove Istruzioni viene specificato che i costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese amministrative sostenute per il loro invio. A tale proposito si propone di precisare che, oltre ai costi vivi esterni (quali ad esempio le spese di spedizione), gli intermediari possano tenere conto anche della quantificazione dei costi interni, in particolare di quelli amministrativi e gestionali, ovviamente solo per la parte strettamente relativa alle modifiche/attività effettivamente attinenti.



Evidente inadeguatezza del prodotto offerto

Con riferimento a quanto previsto nella Sezione XI sui requisiti organizzativi, si ritiene opportuno meglio chiarire la portata della disposizione organizzativa che – anche alla luce di quanto emerso nel citato incontro – intende solo evitare comportamenti “pro-attivi” da parte dell’intermediario volti a sollecitare impropriamente un cliente al dettaglio a porre in essere un’operazione “evidentemente inadeguata rispetto alle sue proprie esigenze finanziarie”.

Rilevanza applicativa della nuova normativa

Ancorché sotto il profilo dei contenuti normativi le nuove Istruzioni si muovano nel solco dei principi generali a suo tempo già fissati, tuttavia all’atto pratico esse richiederanno una reimpostazione e riscrittura globale di tutta la modulistica non solo di trasparenza, ma anche contrattuale, recando anche le indicazioni su come questi ultimi devono essere redatti. E’ evidente che una fase transitoria eccessivamente ristretta (ovvero in sovrapposizione con i periodi estivi) potrebbe indurre taluni intermediari a dare una attuazione minimalista delle nuove istruzioni, perdendo così l’occasione di un effettivo miglioramento della qualità comunicazionale dell’informativa.

Inoltre, appare opportuno che la tempistica di attuazione delle nuove disposizioni sulla trasparenza possa coincidere o meglio ancora essere preceduta da quella di attuazione dell’ADR di cui all’art. 128-*bis* del tub (attualmente in pubblica consultazione), in modo da evitare che gli intermediari finanziari siano costretti a modificare più volte la citata modulistica. Con riguardo ad esempio alla sintesi delle clausole contrattuali dei fogli informativi, nell’ipotesi della locazione finanziaria si tratterebbe di riportare solo la clausola sull’adesione all’ADR ed è pertanto importante che tale clausola possa essere messa a punto sulla base della nuova specifica normativa, prima di intervenire sull’impianto complessivo della Trasparenza.

Nel ringraziare per l’attenzione, si conferma la disponibilità dell’Associazione a contribuire anche nella fase di dettaglio redazionale delle parti che sono state qui oggetto di menzione e si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Ing. Fabrizio Marafini

